

STATUTO

FARMACIA SAN FIRMANO SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTELUPONE MC CONTRADA
ANETO 11/C

Numero REA: MC - 160249

Codice fiscale: 01533480438

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2004 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

capitale sociale, per complessivi Euro ventiduemilacinquecento (22.500,00) come risulta dalla ricevuta di deposito in data odierna che, in copia autentica a mio rogito in data odierna si allega a questo atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.V

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga.

Le norme sull'amministrazione e i patti tutti riguardanti la vita della società sono indicati e contenuti nel seguente:

STATUTO

DENOMINAZIONE	OGGETTO	SEDE	DURATA
---------------	---------	------	--------

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "FARMACIA SAN FIRMANO SRL".

ART. 2

La società ha per oggetto la gestione di una farmacia e in genere di tutto ciò che è simile, annesso, affine e complementare nel territorio del Comune di Montelupone ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9 della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art.10 della L. 8.11.1991 n. 362, con gli artt.

112, 113 e 116 del D.L.vo 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non.

ART. 3

La società ha sede in Montelupone.

ART. 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 90.000,00 (Euro novantamila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

ART. 6

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili fra i soci e per successione a causa di morte; in presenza di più eredi questi hanno l'obbligo di nominare un loro rappresentante comune.

La trasferibilità, totale o parziale delle partecipazioni, per atto tra vivi fra non soci è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che

intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve offrirla in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da essi posseduta. Il socio o i soci possono esercitare la prelazione, esperita la gara pubblica dell'alienazione, con la proporzione sopra indicata soltanto su tutte le quote di partecipazione poste in vendita.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della partecipazione o parte di essa o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

Resta fin d'ora stabilito che il valore della partecipazione verrà liberamente determinato dal socio venditore.

L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società, il quale dovrà darne avviso a mezzo lettera raccomandata, entro dieci (10) giorni, a tutti gli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di

partecipazione offerte debbono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata al rappresentante legale della società entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra a pena di decadenza. Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di cui trattasi, gli altri soci avranno diritto di sostituirsi sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, nell'acquisto delle quote per le quali non è stato esercitato il suddetto diritto.

Verificandosi tali ipotesi, il rappresentante legale della società ne darà, entro dieci (10) giorni, avviso raccomandato a tutti i soci. Coloro i quali intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Se nel termine suddetto i soci non avranno complessivamente esercitato il diritto di prelazione, il venditore potrà cedere le quote di partecipazione poste in vendita a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Una volta pervenuta al socio che offre in vendita le sue quote di partecipazione, la comunicazione della intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulle stesse offerte in vendita, da parte di alcuno degli altri soci, l'offerta di vendita delle quote diviene irrevocabile e definitiva se non ritirata entro quindici (15) giorni dalla suddetta comunicazione.

Fermo restando che il valore della partecipazione è liberamente determinato dal socio venditore, le altre formalità previste dal presente articolo possono essere omesse con il consenso di tutti i soci.

ART. 7

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

La società potrà essere finanziata dai soci. I soci potranno effettuare versamenti nelle casse sociali in conto aumenti di capitale sociale o ad altro titolo, anche improduttivi di interessi nel rispetto della normativa speciale vigente; si prevede anche la possibilità che vengano dalla società acquisiti

tra i soci, fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dal D.L. 1.9.1993 n. 385 e dalla successiva deliberazione del C.I.C.R. del 3.3.94.

ASSEMBLEE

ART. 8

Alle assemblee, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile. Essa può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in provincia di Macerata.

ART. 9

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 15, e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio; potrà essere convocata anche nel termine di centoottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

ART. 10

Per il diritto di voto si applica l'articolo 2479 del codice civile.

ART. 11

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Saranno valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis ultimo comma Cod. Civ.

ART. 12

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 Cod. Civ. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo

ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ART. 15

L'Assemblea per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di altro amministratore, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea, per gli argomenti di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da Unico Amministratore.

L'Amministratore Unico potrà anche non essere socio e sarà nominato dall'Assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo.

ART. 17

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

ART. 18

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi

poteri per l'amministrazione ordinaria della società; rientrano nell'amministrazione ordinaria: la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministrazione Straordinaria è tassativamente riservata all'assemblea ordinaria dei soci la quale delibera ai sensi del precedente art. 15.

ART. 19

All'Amministratore Unico spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio un compenso annuo stabilito dall'assemblea dei soci.

DIREZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

ART. 20

Ai sensi dell'art. 7 c. 3 della L. 362 dell'8.11.91, la direzione della Farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci in possesso dei requisiti di legge della quale ne è il responsabile. Allo

stesso, in relazione all'incarico conferitogli, possono inoltre essere attribuiti i seguenti poteri da parte dell'assemblea dei soci:

- assunzione e licenziamento del farmacista collaboratore;
- assunzione e licenziamento dipendenti;
- conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi occasionali e non.

Il socio al quale è affidata la mansione di farmacista direttore può essere sostituito solo nei casi previsti dall'art. 11 della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art. 11 della L. 8.11.91 n. 362.

CONTROLLO DEI SOCI

ART. 21

Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare anche attraverso persona appositamente delegata, purchè libero professionista, e quindi tenuta al rispetto del segreto professionale, i libri della società.

I soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese, la revisione della gestione da parte di soggetti aventi

i requisiti indicati nella prima parte del presente articolo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile oppure a seguito di delibera dell'Assemblea.

Esso è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, tutti con qualifica di "Revisori Contabili" i quali durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C., spetta al Comune (in qualità di socio) nominare il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente.

Il compenso da corrispondere ai componenti viene fissato dall'Assemblea al momento della nomina, entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio alle norme del Codice Civile, articoli 2397 e seguenti.

BILANCIO ED UTILI

ART. 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo

amministrativo provvede entro i termini e con le modalità di legge a compilare il bilancio di esercizio che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

ART. 24

Gli utili netti, dopo prelevato il 5% (cinquepercento) per la riserva ordinaria saranno ripartiti ai soci, in proporzione alla partecipazione posseduta, salva diversa disposizione dell'assemblea.

SCIoglimento

ART. 25

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra questi e la società, tra i soci e gli amministratori o i sindaci, tra gli amministratori ed i sindaci, comunque inerente alla vita societaria sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal

Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta della parte piu' diligente.

Il collegio deciderà con lodo inappellabile seguendo la procedura dell'arbitrato rituale e facendo applicazione delle regole di diritto.

Art. VI

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, con i poteri di cui allo statuto, che durerà in carica sei mesi.

Amministratore Unico, viene nominato il Ragionier Foresi Marino, nato a Macerata il 30 settembre 1950 ed ivi residente, Via S.Costantini n.7.

Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (Socio di maggioranza) o il privato (socio di minoranza) intendessero dismettere parzialmente o totalmente il pacchetto azionario.

All'Amministratore Unico spetterà un compenso annuale pari a Euro duemilaquattrocento (2.400,00)

Art. VII

Direttore tecnico della Farmacia viene nominato il Dottor Casale Giuseppe suddetto, che dichiara di accettare la carica. Allo stesso spetterà il compenso previsto dal contratto di categoria.

Tale carica decade automaticamente qualora il Comune (socio di maggioranza) e il privato (socio di